



**TRIBUNALE DI TREVISO
DECRETO**

R.G. 1202 /2026

La Presidente letti gli atti di causa;

- rilevato che il contratto contenente la clausola compromissoria azionata è il contratto di subappalto del 14.02.2024, stipulato esclusivamente tra *Controparte_1* quale appaltatore, e *Parte_1*, quale subappaltatrice;

- **considerato che** prima facie non risulta che il *Controparte_2* abbia assunto la qualità di parte negoziale, né che abbia direttamente aderito alla clausola compromissoria ivi contenuta, potendo il suo ruolo desumersi unicamente dal distinto rapporto di appalto principale con la Stazione Appaltante;

- ritenuto pertanto che il *Controparte_2* non sia titolare di una posizione contrattuale diretta nell'ambito del rapporto di subappalto e, conseguentemente, non possa considerarsi parte del relativo patto compromissorio;

- osservato che, ai fini del procedimento di cui all'art. 810 c.p.c., rileva esclusivamente l'individuazione delle parti del contratto contenente la clausola arbitrale, restando estranei soggetti che, pur coinvolti nella filiera dell'appalto, non abbiano assunto obbligazioni dirette nel contratto dedotto in arbitrato;

- rilevato infine che *Controparte_1* ha provveduto in data 02.04.2026 a nominare il proprio arbitro;

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di nomina di arbitro di *Controparte_1* in quanto medio tempore pervenuta.

Nomina come terzo arbitro **l'Avv. Marco Pescarollo** del Foro di Treviso, *Email_1* . www.avvocatopescarollo.it.

Si comunichi anche all'arbitro designato.

**La Presidente
Dott.ssa Daniela Ronzani**